



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ E RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE PERIODO 01.03.2024 – 28.02.2026

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

Il trasporto per persone con disabilità e con ridotta autonomia personale è un servizio offerto ai residenti nel Comune di Vicenza, autorizzati dai Servizi Sociali, riconosciuti disabili con gravità ai sensi della L.104/92 con difficoltà motorie certificate tali da non consentire l'utilizzo in maniera autonoma dei mezzi pubblici e privati, laddove il servizio non sia di stretta pertinenza dell'ULSS.

L'ambito territoriale in cui vengono effettuati i trasporti è il Comune di Vicenza, con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi.

Il servizio ha due finalità: consentire l'accesso al lavoro e agevolare l'autonomia delle persone con disabilità attraverso il trasporto con mezzo attrezzato.

Il servizio in oggetto appartiene alla categoria "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" riferimento CPV 60130000-8.

Art. 2 - Prestazioni e modalità di accesso al servizio

L'aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- trasporto persone con disabilità per l'accesso al lavoro;
- trasporto persone con disabilità per agevolare la vita sociale;
- organizzazione di una centrale operativa per la raccolta delle richieste, il coordinamento ed il monitoraggio del servizio.

Il servizio è richiesto dalla persona interessata al Centro Servizi Sociali Territoriali competente per zona che redige apposita istruttoria. L'autorizzazione alla fruizione del servizio, rilasciata dal Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato, è trasmessa all'appaltatore che provvede a costituire un'apposita banca dati contenente i dati anagrafici degli utenti, i recapiti, le destinazioni, gli orari di fruizione del servizio, la decorrenza e la scadenza di ogni autorizzazione, il consumo chilometrico mensile per ogni utente. Tali informazioni sono finalizzate anche al monitoraggio del servizio e al rispetto dei limiti di budget.

Il servizio prevede la prenotazione telefonica del viaggio, il prelievo al domicilio dell'utente con accoglienza in strada, escludendo il supporto nell'abitazione e nella sede di arrivo, l'aiuto nella fase di salita sul mezzo attrezzato e nell'installazione dei dispositivi di sicurezza per la persona e la carrozzina, l'accompagnamento alla destinazione e il supporto nella discesa dal mezzo, il rientro al domicilio dell'utente.

Oltre al trasporto della persona disabile possono essere previsti sul mezzo gli ausili e la presenza eventuale di un accompagnatore personale.

Art. 3 - Trasporto persone con disabilità per l'accesso al lavoro

Il servizio dovrà essere erogato tutto l'anno di norma nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 (orario di inizio del primo trasporto) alle ore 19.00 (orario di conclusione dell'ultimo trasporto). Il servizio prevede una percorrenza annuale presunta di **55.000 km** per un numero di utenti stimati pari a 10.

Art. 4 - Trasporto persone con disabilità per agevolare la vita sociale

È un servizio finalizzato a facilitare l'accesso delle persone con disabilità ai luoghi di aggregazione sociale, del tempo libero e dello sport.

Il servizio dovrà essere erogato dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00. Gli orari indicati si riferiscono all'inizio del primo trasporto e alla conclusione dell'ultimo.

Il servizio prevede una percorrenza annuale presunta di **15.000 km** per un numero di utenti stimati pari a 30.

Il servizio di trasporto per persone con disabilità potrà essere attivato, su richiesta del Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato, anche per esigenze eccezionali o per particolari eventi, quali ad esempio le consultazioni elettorali o emergenze climatiche. In tal caso l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta presentata.

Art. 5 - Centrale di coordinamento

L'aggiudicatario dovrà disporre di una centrale di coordinamento attiva nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

La centrale di coordinamento gestisce la ricezione telefonica e/o telematica delle prenotazioni degli utenti autorizzati ed è punto di riferimento diretto per gli stessi.

La centrale svolge inoltre funzione di pianificazione e coordinamento dei trasporti, favorendo il più possibile la fruizione contemporanea dei mezzi da parte di più utenti, la migliore gestione dei percorsi e delle risorse a disposizione.

La centrale rileva le percorrenze chilometriche di ciascun utente dotandosi delle moderne tecnologie informatiche, verifica che l'utilizzo del servizio sia coerente con l'autorizzazione e gestisce la trasmissione al Comune dei report periodici sull'andamento del servizio.

Art. 6 - Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata biennale con decorrenza presumibilmente dal 01.03.2024 e, comunque dalla data effettiva di consegna del servizio da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, previa costituzione della garanzia definitiva e presentazione delle polizze richieste nel capitolato.

Il Comune di Vicenza si riserva di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore anno, previa valutazione positiva del servizio reso e della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, per un periodo fino a tre mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 7 - Importo stimato dell'appalto

L'importo annuale stimato dell'appalto, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, è determinato in € 80.000,00 IVA esclusa, come di seguito indicato:

- trasporto per persone con disabilità al lavoro € **1,07/Km** (iva 10% esclusa) per un importo stimato di € 58.850,00;
- trasporto per persone con disabilità per agevolare la vita sociale € **1,41/Km** (iva 10% esclusa) per un importo stimato di € 21.150,00;

L'importo biennale dell'appalto a base di gara è determinato in € 160.000,00 IVA esclusa.

Tale importo comprende i costi della manodopera, stimati nella percentuale del 53,06% e calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al costo del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, tenuto conto degli aumenti derivanti dal prossimo rinnovo contrattuale.

L'importo massimo stimato dell'appalto determinato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto delle eventuali opzioni di rinnovo di un anno e proroga tecnica di tre mesi, è pari ad € 260.000,00 IVA esclusa, come di seguito indicato:

Importo biennale a base di gara (IVA esclusa)	€ 160.000,00
Opzione rinnovo annuale (IVA esclusa)	€ 80.000,00
Opzione proroga tecnica tre mesi (IVA esclusa)	€ 20.000,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 260.000,00

Tale importo, calcolato sulla base dei chilometri presunti per come quantificati agli articoli 3 e 4 del presente capitolato è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 8 - Revisione dei Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale calcolato dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi).

Tale revisione esclude ogni altro adeguamento dei prezzi anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e motivata della parte interessata, a seguito di istruttoria da parte del committente.

Art. 9 - Clausola sociale

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 7 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli eventualmente in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative del servizio, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

Art. 10 - Personale

L'appaltatore, nel rispetto delle normative in essere, dovrà avvalersi di personale con adeguata qualificazione professionale, con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio in relazione agli utenti accompagnati, ed in misura adeguata a garantire il buon andamento del servizio, secondo i tempi e le esigenze richieste.

In particolare l'appaltatore dovrà assegnare allo svolgimento del servizio personale idoneo:

- avente competenze nella relazione ed interazione con persone con disabilità;
- munito della patente di guida prevista dalla legge;
- in grado di guidare mezzi idonei all'accompagnamento.

L'appaltatore deve garantire un numero di autisti in rapporto congruo al numero di mezzi utilizzati ed adeguato ad assicurare il buon andamento del servizio.

Per la centrale di coordinamento è previsto l'impiego di una figura amministrativa a part-time.

L'appaltatore individua un **coordinatore**, quale referente responsabile della Centrale di coordinamento e del servizio complessivo, con i seguenti compiti:

- vigila sulla corretta esecuzione del servizio;
- garantisce la reperibilità telefonica;
- interviene direttamente per eventuali problemi insorti, rapportandosi con il referente individuato dal Comune di Vicenza e, laddove necessario o concordato, con gli utenti e i loro familiari;
- comunica al referente del Comune gli eventi significativi o le eventuali problematiche sorte nel corso dello svolgimento delle attività per collaborare al miglioramento del servizio;
- organizza il personale, mettendo in atto le misure necessarie al corretto svolgimento del servizio e all'occorrenza provvede alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo.

L'appaltatore dovrà trasmettere ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

Il personale deve essere dotato di una tessera identificativa leggibile e munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare della stessa lavora alle dipendenze dell'appaltatore.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dall'appaltatore nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impiegato nell'appalto.

Il Comune di Vicenza è estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

L'appaltatore, quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando altresì ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni in materia, esonerando il committente da ogni responsabilità.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza - intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio - ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune di Vicenza, resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 – Automezzi

L'appaltatore dovrà avere la disponibilità di mezzi di trasporto idonei alle esigenze degli utenti, assicurati, omologati ed autorizzati al trasporto di persone con disabilità e numericamente sufficienti ad effettuare il servizio con cura e puntualità. I mezzi devono essere muniti di pedana elevatrice per le operazioni di salita e discesa secondo le vigenti norme di sicurezza e devono esporre in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare l'appaltatore a cui l'automezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità. Gli automezzi dovranno essere costantemente in perfette condizioni di utilizzo. Gli automezzi dovranno essere dotati di climatizzazione e periodicamente puliti e sanificati.

In considerazione del fabbisogno programmato, si ritiene indicativamente necessaria una dotazione di un pulmino attrezzato a 8 posti (compreso il conducente) e almeno altri tre veicoli oppure due pulmini attrezzati e due veicoli.

Gli automezzi dovranno avere caratteristiche compatibili con la circolazione nelle aree urbane soggette a limitazione delle emissioni inquinanti, con classificazione superiore a Euro 4.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga a:

- disporre di una centrale di coordinamento con la presenza di personale amministrativo, un recapito telefonico, una casella di posta elettronica, oltre alle attrezzature informatiche per la gestione del servizio;
- garantire la continuità dei servizi e sostituire il personale assente o non idoneo;
- assicurare la correttezza del comportamento e l'idoneità professionale del proprio personale;
- assicurare la puntualità degli orari di servizio programmati;
- garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso;
- informare il committente nel caso di richieste da parte degli utenti di utilizzi impropri del servizio;
- presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dall'offerta tecnica;
- attivarsi in accordo con il committente nella realizzazione di iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;
- dotarsi di un sistema di contabilizzazione delle percorrenze di ciascun utente.

E' fatto altresì divieto all'affidatario e al personale impegnato nel servizio di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi in relazione all'appalto.

Art. 14 - Funzioni del committente

Il Comune di Vicenza mantiene le funzioni di indirizzo ed, in particolare, provvede:

- all'analisi della domanda sociale riferita alle prestazioni oggetto del capitolato;
- alla valutazione della situazione socio-assistenziale dei richiedenti tramite il servizio sociale professionale;
- alla gestione del procedimento amministrativo di autorizzazione, modifica o revoca della stessa;
- al monitoraggio e alla verifica del servizio.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la verifica del servizio, il committente potrà chiedere all'appaltatore ogni documentazione o informazione relativa allo svolgimento del servizio, che l'appaltatore dovrà fornire tempestivamente.

Il Comune di Vicenza, al fine di verificare la soddisfazione degli utenti, potrà somministrare periodicamente questionari di gradimento del servizio.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;

- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad aggiudicare il servizio al soggetto collocato nella posizione successiva in graduatoria.

Art. 16 - Responsabilità e garanzie assicurative

L'appaltatore è responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi durante lo svolgimento del servizio, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà stipulare, con effetti dalla data di avvio del servizio e con primaria compagnia le polizze di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) a copertura di eventuali danni cagionati a terzi, compresi gli utenti, e agli operatori, durante lo svolgimento del servizio in oggetto. Le polizze RCT/O dovranno prevedere i seguenti massimali minimi: € 3.000.000,00 unico per sinistro e annualità assicurativa.

In ogni caso l'appaltatore è responsabile di qualsiasi entità di danno anche se superiore ai massimali di cui alle polizze richieste.

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore al Comune di Vicenza prima dell'avvio del servizio o della stipula del contratto e le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune alle relative scadenze.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri l'esistenza di polizze RCT/O, già attivate, aventi le medesime caratteristiche richieste per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Le polizze assicurative richieste dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali rinnovo o proroga.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative, il risarcimento del danno sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 17 - Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto ed, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Per le modalità di costituzione e la relativa disciplina si rinvia integralmente alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 - Pagamenti

Il Comune di Vicenza, a fronte della regolare esecuzione del servizio accertata dal RUP, corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo risultante dagli atti di gara in termini di tariffa chilometrica per ciascuna tipologia di prestazione.

In particolare, all'appaltatore spetta il corrispettivo mensile calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei chilometri effettuati mensilmente per ogni singola prestazione (trasporto per l'accesso al lavoro e trasporto per agevolare la vita sociale).

Tali corrispettivi sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie per l'esecuzione, a regola d'arte, dei servizi oggetto d'appalto.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

Il committente potrà rivalersi, per la rifusione di eventuali danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

Per il pagamento delle prestazioni rese, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di verifica di conformità del servizio, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o dell'eventuale subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto riguarda specificamente il pagamento delle fatture si procederà come di seguito indicato.

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 30 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo alla presente gara, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment), ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014.

Il pagamento è subordinato alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 e s.m.i.

L'appaltatore è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dovrà comunicare al Comune di Vicenza, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 19 - Penalità

La stazione appaltante può applicare, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente capitolato.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, dell'ammontare netto contrattuale e sono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Per quanto riguarda il procedimento relativo all'applicazione delle penali si rinvia, per quanto compatibile, all'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita dall'appaltatore nella sua integrità.

Art. 20 - Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. La stazione appaltante, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, possibili motivi di risoluzione del contratto:

- a) la cessione del contratto;
- b) il mancato avvio del servizio nel termine previsto;
- c) la sospensione unilaterale e l'interruzione del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) l'utilizzo di personale privo dei requisiti previsti dal capitolato;
- e) l'impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le prestazioni relative al servizio;
- f) gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
- g) violazioni dell'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali;
- h) la mancata disponibilità della centrale operativa di coordinamento;
- i) la mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Vicenza procede all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

Art. 21 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 22 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 - Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la dott.ssa Maria Francesca Caltabiano, funzionario con P.O. dell'U.O. Servizi Sociali Territoriali.

Art. 24 - Spese di pubblicazione e contrattuali

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25 - Foro competente

La competenza in merito ad eventuali controversie relative al rapporto contrattuale è devoluta in via esclusiva al Foro di Vicenza.

Art. 26 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi alla stessa ed avverrà, da parte di soggetti autorizzati dalla stazione appaltante, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi laddove previsto da disposizioni normative o ai fini dell'esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi di legge a cui l'ente deve sottostare durante lo svolgimento della propria azione amministrativa. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile Protezione Dati dell'Ente, contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.vicenza.it. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Art. 27 - Disposizioni finali

Al presente affidamento si applicano tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 06.11.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria nelle more del suo rinnovo e compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al seguente link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714>.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Vicenza consultabili sul sito del Comune di Vicenza al seguente link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685>.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati nonché alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.